



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 93 del 10/11/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Dirigente Responsabile: Edo BERNINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto Legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

CONSIDERATO che:

- gli eccezionali eventi meteorici in rassegna hanno determinato una situazione di estrema gravità nei territori colpiti dal maltempo che ha provocato (anche a seguito della caduta di alberi e pali) danni ad edifici, infrastrutture ed al suolo, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica;
- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- durante le prime fasi di intervento emergono ulteriori esigenze relativamente alla gestione dei rifiuti al fine di velocizzare gli interventi di ripristino alle normali condizioni di viabilità per l’accesso alle aree interessate ancora dalla permanenza di fango, detriti, acque di stagnazione dell’evento alluvionale;

RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 3 novembre 2023 n. 4 con la quale, in riferimento all’evento emergenziale in rassegna e nelle more del riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale, tenuto conto della situazione di estrema gravità occorsa sul territorio regionale, sono state fornite le prime indicazioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’evento alluvionale eccezionale in argomento al fine di iniziare quanto prima tutte le attività di ripristino delle condizioni viarie e delle strutture edilizie e civili colpite direttamente dall’alluvione, ai sensi dell’art 191 del D.lgs. 152/2006;

RITENUTO altresì necessario, al fine di risolvere alcune criticità relative alla gestione dei rifiuti ed evitare conseguenti danni alla salute ed all’ambiente, adottare ulteriori disposizioni ad integrazione e chiarimento della citata ordinanza n. 4/2023, in particolare in merito alla:

- gestione dei sedimenti, tra cui acque di stagnazione, acque fangose e limi, non contaminati presenti nelle aree interessate dall’evento alluvionale;
- gestione dei fanghi palabili differenziando quelli prodotti dagli interventi di ripristino degli edifici da quelli relativi a interventi sui depositi delle infrastrutture viarie, altre superfici e corsi d’acqua naturali nonché canali artificiali, indicandone procedure di gestione e recupero purché non vi sia frammisto materiale di altra natura;
- agevolare il servizio di raccolta e allontanamento di rifiuti di cui il gestore ritenga non sia possibile procedere ad una lavorazione per il recupero anche parziale ma si possa procedere all’invio a destinazione finale di termovalorizzazione o discarica al fine di accelerare e rendere efficiente le operazioni di ripristino dei luoghi;

- consentire gli accessi di rifiuto speciale prodotto dagli interventi di ripristino dei luoghi a seguito dell'evento calamitoso, alle discariche del territorio regionale pur rimanendo vincolante la salvaguardia della sostenibilità ambientale per le condizioni di ammissibilità al conferimento di rifiuto rispetto alle autorizzazioni e la sua classificazione di pericolosità ma indipendentemente dalle quantità istantanee, giornaliere e annue autorizzate nonché ai codici EER di codifica del rifiuto;

RITENUTO pertanto di definire una nuova disciplina per la gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali;

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli artt 185, c 3 e 191;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

DATO ATTO che il presente atto è stato condiviso con ARPAT quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

PRESO ATTO che con ODS n. 699 del 12 ottobre 2023, il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia Edo Bernini ha individuato come suo sostituto per il periodo di ferie a partire dal 13 ottobre 2023 Andrea Rafanelli;

ORDINA

1) che la gestione dei rifiuti così come derivanti dagli eventi alluvionali quali fanghi, detriti e materiali anche vegetali, così come definiti dall'articolo 5, comma 3, dell'OCDPC 1037/2023 rientrano nella competenza del commissario;

2) Rientrano inoltre nella gestione commissariale i materiali detriti e fango esclusi dalla gestione della parte IV del D.lgs 152/2006 nel rispetto delle disposizioni degli artt.183, comma 1, lettera n) e 185, comma 3:

- a) i sedimenti (con cui si intende indicare le acque di stagnazione, acque fangose e limi derivanti dall'evento alluvionale);
- b) i fanghi palabili di origine fluviale costituiti da detriti depositati sulle aree di viabilità, piazzali, cortili di pertinenze di strutture edilizie e di altre aree generati dal ripristino delle aree interessate dall'evento alluvionale;
- c) i materiali franati, generati dall'attività di scavo, derivati da smottamenti e corsi d'acqua del reticolo idrografico superficiale, oltre a quelli provenienti da depositi fluviali di aree prossime al corso d'acqua nonché connessi alle operazioni di ripristino e messa in sicurezza idraulica;

3) Rientrano infine nella gestione commissariale il raggruppamento degli autoveicoli interessati dall'evento alluvionale.

4) Si intende rifiuto costituito da materiale derivante dagli eventi alluvionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 dell' OCDPC 1037/2023 in merito alle deroghe al d.lgs. 152/06, tutto il materiale che, in conseguenza dell'evento, ha acquisito la natura giuridica di rifiuto perché interessato da acqua, fanghi e detriti che ne hanno alterato la natura originaria tale da determinare l'obbligo di disfarsene.

Rimane inalterata l'individuazione del codice EER corrispettivo e l'eventuale classificazione di

rifiuto pericoloso, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 5), al fine di tutelare tutte le operazioni di raccolta, trasporto e corretto avvio a recupero/smaltimento, indirizzando così il materiale alla corretta gestione e favorendo le operazioni di recupero, ove tecnicamente possibile;

5) I rifiuti di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, sono classificati con il codice 20.03.99 “rifiuti urbani non specificati altrimenti”, fermo restando, ove applicabile, l’avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili.

I rifiuti identificati con il codice EER 20.03.99 sono prodotti dal Comune territorialmente competente.

6) I rifiuti urbani e speciali non interessati dagli eventi alluvionali restano esclusi dalla gestione commissariale;

7) Le attività di gestione che rientrano nella competenza del commissario sono così coordinate:

a) la gestione dei rifiuti di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), dal gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, dell’OCDPC 1037/2023;

b) la gestione dei sedimenti di cui al punto 2.a) dal gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell’articolo 1, comma 2 dell’OCDPC 1037/2023 ;

c) la gestione del materiale di cui al punto 2.b) è coordinata dai Comuni territorialmente competenti ;

d) la gestione del materiale alluvionale di cui al punto 2.c) è coordinata dai Comuni territorialmente competenti in accordo con l’autorità idraulica o dai soggetti attuatori pubblici di interventi in regime di urgenza.

Si specifica che i rifiuti liquidi imballati eventualmente rinvenuti nell’azione di gestione dei rifiuti di cui al punto 1) rimangono nella competenza del soggetto attuatore di cui al presente punto 7.a).

8) I gestori del servizio pubblico individuati quali soggetti attuatori sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio in attuazione di quanto disposto al presente provvedimento e di quanto disposto dall’ OCDPC n. 1037 del 05/11/2023;

9) Per quanto concerne la gestione dei rifiuti di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), il Comune, in collaborazione con il soggetto attuatore, individua i punti di primo raggruppamento dei rifiuti solidi ai sensi dell’articolo 183 comma 1, lettera n), del d.lgs.152/2006, al fine di gestire la raccolta differenziando i materiali in base alla loro natura per una migliore gestione, potendo effettuare anche operazioni di cernita e di riduzione volumetrica al fine di avviarlo alle operazioni di recupero/smaltimento in deroga all’obbligo di pretrattamento e ai quantitativi istantanei giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati. In particolare differenziare, ove tecnicamente possibile, i rifiuti RAEE, nonché gli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero.

Per una gestione ottimale, il soggetto attuatore in coordinamento con il Comune territorialmente competente, può valutare di effettuare un raggruppamento di secondo livello maggiormente idoneo a svolgere le operazioni in loco di differenziazione dei rifiuti, cernita, trattamento di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) del materiale raccolto e/o raggruppare il rifiuto in frazioni omogenee al fine di avviarlo alle operazioni di recupero/smaltimento, in deroga all’obbligo di pretrattamento e ai quantitativi istantanei giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati.

Per la frazione residuale da avviare a termovalorizzazione o a smaltimento presso le discariche è altresì possibile prevedere l'invio ad impianti preliminari per un loro trattamento finalizzato a migliorarne le caratteristiche fisiche per le successive fasi di gestione.

E' altresì possibile svolgere le operazioni sopra dette direttamente presso impianti autorizzati.

10) In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 08/04/2008 i rifiuti conferiti ai Centri di Raccolta dell'area di riferimento potranno essere destinati a operazioni di smaltimento e non solo di recupero, laddove, compatibilmente al contesto emergenziale, non ricorrano le condizioni per effettuare quest'ultimo;

11) Il detentore del rifiuto alluvionato di utenze domestiche potrà conferirlo sulla strada ove lo consentano le dimensioni e non arrechi comunque pregiudizio alla libera circolazione, ai Centri di raccolta comunali qualora la tipologia di rifiuto sia coerente con le frazioni ivi conferibili, al primo raggruppamento, separando, ove possibile, ogni tipologia di rifiuto avviabile a recupero o ricorrendo a servizi a chiamata, qualora attivati dal soggetto attuatore.

In tutti i casi in cui ne è a conoscenza, il detentore è tenuto a comunicare al gestore la possibile pericolosità del rifiuto.

12) Il detentore dei rifiuti alluvionati di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), di utenze non domestiche procede ad avviare la gestione del rifiuto con le seguenti modalità:

a) per il rifiuto equivalente a quello prodotto dalle utenze domestiche in termine di qualità e quantità, procede con le modalità di cui al punto 11),

b) per i rifiuti di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze procede come segue:

i) Il rifiuto deve essere mantenuto all'interno dei locali e/o pertinenza;

ii) Il detentore procede a richiedere l'intervento al soggetto attuatore secondo le modalità indicate dallo stesso;

iii) Il soggetto attuatore procederà ad effettuare un sopralluogo;

iv) Sarà effettuato un programma di intervento per la rimozione del rifiuto ed avviato ad impianto autorizzato;

Il soggetto attuatore provvederà a definire la procedura operativa relativa a quanto sopra.

In questo caso, il produttore del rifiuto è l'utenza non domestica e, a suo carico, permane la sola attività di caratterizzazione ai fini del conferimento presso i possibili impianti di destinazione, stante la specifica conoscenza del proprio processo produttivo.

13) Il trasporto dei rifiuti di cui al punto 1) come meglio specificati al punto 4) dalle aree di raggruppamento verso le successive destinazioni è svolto dal soggetto attuatore mediante mezzi idonei e iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l'impiego di ulteriori mezzi, in deroga all'articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del decreto legislativo 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l'iscrizione alla White list di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. Il

gestore predisporre inoltre l'elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati dai soggetti individuati per il trasporto e non rientranti nella propria organizzazione, comunicandolo al gestore dell'impianto di riferimento. L'elenco suddetto viene trasmesso dal gestore alla Prefettura territorialmente competente.

Tali disposizioni si applicano anche a tutte le attività di trasporto di rifiuto compiute dal soggetto attuatore o da soggetti da esso incaricati, effettuate sui rifiuti prodotti dall'evento emergenziale.

14) I rifiuti di cui al punto 1) come meglio specificati al punto 4), possono essere raccolti e conferiti ai punti di raggruppamento e ai centri di raccolta, oltre che dai soggetti attuatori, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni (in deroga all'art. 212 del d.lgs 152/06).

15) Si intende per sedimenti di cui al punto 2.a), in via generale e in coerenza con quanto previsto dall'art. 185 c. 3 del d.lgs 152/2006 quelli dovuti agli eventi alluvionali provenienti da edifici pubblici e privati e rispettive aree di pertinenze, escluse le aree produttive, qualora gli stessi non siano stati a contatto con materiale inquinante sulla base delle informazioni fornite dal possessore e dove visivamente non siano presenti altri materiali frammisti.

I sedimenti come sopra qualificati possono essere reimmessi in punti del reticolo idrografico individuati su proposta del soggetto attuatore sentita l'autorità idraulica al fine di non pregiudicare l'efficienza idraulica.

L'operazione di raccolta e gestione dei sedimenti, in accordo con il comune territorialmente competente è coordinata dal soggetto attuatore che individua e provvede a contrattualizzare gli operatori.

La reimmissione dei sedimenti nel reticolo idrografico è consentita esclusivamente agli operatori contrattualizzati dal soggetto attuatore.

16) I gestori del servizio idrico integrato sono autorizzati allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane nei limiti della capacità ricettiva degli impianti dei rifiuti liquidi e fangosi compatibili con il processo di trattamento e le modalità gestionali non rientranti nella definizione di sedimenti come sopra qualificati, derivanti dagli eventi alluvionali conferiti tramite autospurghi con le modalità di cui all'articolo 3 dell'OCDPC 1037/2023;

17) Al fine di prevenire possibili impatti ambientali e sanitari, è consentito il conferimento su gomma, in deroga alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, agli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale dei reflui prodotti dalle aziende che afferiscono alle reti fognarie ed impianti interessate da rotture, danneggiamenti o malfunzionamenti che ne pregiudicano la funzionalità come verificato e comunicato da parte del gestore della rete stessa. Resta fermo il rispetto dei limiti autorizzati per lo scarico degli stessi in fognatura. Le suddette modalità sono da attuarsi per il solo periodo di tempo utile al ripristino e recupero della piena operatività della fognatura danneggiata. Il gestore del servizio idrico integrato e il titolare dell'impianto di depurazione assicurano la tracciabilità della filiera (presa in carico e conferimento presso l'impianto).

18) Ai fini della gestione commissariale del materiale di cui al punto 2.b) i fanghi palabili sono gestiti dal Comune territorialmente competente ed è previsto il raggruppamento preliminare in prossimità delle aree di intervento. Il materiale così raggruppato può essere successivamente trasferito in punti di raggruppamento di secondo livello presso aree individuate dal Comune. Il raggruppamento di questo materiale deve rimanere separato dalla raccolta e raggruppamento delle altre tipologie di materiale. E' preferibile, ove possibile, prevedere specifiche aree destinate a questa tipologia di materiale. Nei punti di raggruppamento sarà indicato con successivo provvedimento la

modalità di gestione del materiale e definito un protocollo di lavorazione e controllo al fine di prevederne il riutilizzo e prevenire lo smaltimento in discarica.

Tali attività possono essere anche svolte, sotto il coordinamento dei Comuni territorialmente competenti, dagli operatori del sistema di protezione civile, VV.FF. e altri soggetti che partecipano alle operazioni di protezione civile;

I fanghi di natura esclusivamente fluviale, che alla vista non presentano altro materiale frammisto e sono valutati come idonei al diretto riutilizzo possono essere immediatamente impiegati in interventi di urgenza sui corsi d'acqua e per le relative opere idrauliche;

Per tutte le attività di trasporto nell'ambito della gestione dei materiali di cui al presente punto è necessaria un'attestazione da parte del soggetto attuatore che certifichi la provenienza del materiale;

19) Ai fini della gestione commissariale del materiale di cui al punto 2.c) lo svolgimento delle azioni volte a mantenere circoscritto il materiale prodotto dall'attività di scavo, derivante da frane e smottamenti e dei corsi d'acqua, i soggetti di cui al punto 7) possono individuare opportune aree, destinate al deposito intermedio. L'individuazione, pur in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, deve garantire che:

- a) il deposito sarà effettuato con modalità definite atte a rispettare tutte le condizioni dettate dalla norma di settore al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente;
- b) il deposito del materiale dovrà essere raggruppato per lotti omogenei e dovrà essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di materiale oggetto di differenti cantieri ed in particolare a rifiuti eventualmente presenti nel sito in deposito;
- c) il deposito del materiale deve essere identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile.

Qualora il sito di deposito venga individuato in area privata, il soggetto incaricato può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono comunque riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

A condizione che il materiale non risulti anche a un semplice controllo visivo, contaminato da sostanze pericolose, può essere trasferito, presso l'area individuata quale deposito, su mezzi dei soggetti gestori o operanti nell'ambito della situazione emergenziale, benché non autorizzati al trasporto di rifiuti, ma dotati del documento di trasporto;

Qualora da un semplice controllo visivo non emerga la presenza di rifiuti, è consentita la possibilità di riutilizzo del materiale derivante da frane e smottamenti superficiali nell'ambito delle operazioni di ripristino delle infrastrutture e dei corsi d'acqua, senza ulteriori adempimenti;

Per tutte le attività di trasporto nell'ambito della gestione dei materiali di cui al presente punto è necessaria un'attestazione da parte del soggetto attuatore che certifichi la provenienza del materiale;

20) Per gli autoveicoli danneggiati si prevede contestualmente il deposito in idonea area specifica individuata dal Comune territorialmente competente destinata al raggruppamento degli autoveicoli prima del successivo avvio ai depositi autorizzati, al fine di rimuovere gli autoveicoli e ripristinare la circolazione delle strutture viarie. Il coordinamento delle attività spetta al Comune territorialmente competente.

21) I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni in materia di

prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la capacità giornaliera e annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti alluvionati di cui al punto 1 e per il tempo di vigenza dell'ordinanza, assicurandone la corretta gestione.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) possono allontanare i rifiuti di cui al punto 1) come meglio specificati al punto 4) verso successive operazioni di recupero e/o smaltimento indipendentemente dalle operazioni con cui sono stati presi in carico presso l'impianto, garantendo comunque la tracciabilità interna del rifiuto.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti e interessati dalla gestione dei rifiuti di cui al punto 1) come meglio specificate al punto 4) possono operare in deroga alle tempistiche previste nei rispettivi atti autorizzativi.

In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all'interno degli stessi, aree idonee al loro stoccaggio.

Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze potranno essere adottate modalità semplificate previo accordo con i competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e le Prefetture territorialmente competenti. Allo scadere del termine di validità dell'ordinanza il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare a Regione ed ARPAT i quantitativi gestiti in ottemperanza alla presente ordinanza. Presso tali impianti potranno essere svolte operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere e alle disposizioni di cui all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006, e semplici operazioni di selezione e cernita, manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedono un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta (Raee, ad esempio);

Al fine di semplificare le operazioni di gestione dei rifiuti di cui al punto 1 i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti potranno chiedere all'autorità competente eventuali ulteriori deroghe su aspetti prettamente gestionali agli atti autorizzativi in essere;

22) I gestori del servizio pubblico possono altresì individuare, ove necessario, nell'ambito del proprio impianto di gestione rifiuti autorizzato, previa comunicazione ad Arpat, competente per territorio provinciale, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori aree di stoccaggio ubicate all'interno dell'impianto, adeguatamente delimitate e pavimentate e, possibilmente, opportunamente impermeabilizzate, ancorché non previste nell'atto autorizzativo;

23) gli stoccaggi di cui ai punti 20 e 21 devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- A. garantire la presenza di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;
- B. prevedere il punto di raccolta in aree pavimentate prevedendo un sistema di trattenimento e gestione degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai rifiuti stoccati in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche, al fine di proteggere i luoghi da eventuali infiltrazioni d'acqua;
- C. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti putrescibili o di rifiuti liquidi;
- D. garantire la presenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario, nel caso di stoccaggio in impianti autorizzati alla gestione di rifiuti;

24) Ai fini della gestione di rifiuti liquidi, i gestori degli impianti di trattamento di rifiuti liquidi possono altresì individuare, previa comunicazione ad Arpat territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, vasche di stoccaggio per i rifiuti liquidi ancorché non previste nell'atto autorizzativo dell'impianto, effettuate le opportune verifiche di tenuta strutturale ed idraulica ;

25) Gli impianti di termovalorizzazione e discarica presenti sul territorio regionale concorrono tutti a dare risposta alle esigenze di trattamento finale dei rifiuti di cui al punto 1, così come meglio specificati al punto 4), consentendo il conferimento dei rifiuti dal soggetto attuatore di cui al punto 7) o da società da loro individuate derogando, ove necessario, al vincolo di provenienza territoriale presente, all'obbligo di pretrattamento e nel rispetto delle procedure di caratterizzazione e verifica in loco semplificate che saranno oggetto di specifiche disposizioni da parte degli uffici regionali. La deroga è prevista altresì per le quantità istantanee, giornaliere e annuali conferibili all'impianto e ai codici EER autorizzati.

Si specifica che il rifiuto conferito ai termovalorizzatori e alle discariche è quello che il il soggetto attuatore ha già reputato non ulteriormente trattabile al fine dell'invio di frazioni al recupero di materia. I gestori degli impianti di termovalorizzazione e delle discariche devono mantenere una contabilità separata degli accessi e relativi quantitativi di rifiuto conferito nel regime della presente ordinanza. Per quanto riguarda gli impianti di termovalorizzazione, il conferimento avviene nel rispetto delle possibilità di capacità di trattamento termico residuale rispetto al programma di conferimento e nel rispetto delle disposizioni autorizzative.

26) Resta inteso che un soggetto privato qualora voglia provvedere, a prescindere da quanto disciplinato ai punti precedenti, all'allontanamento del proprio rifiuto alluvionato di cui al punto 1) come meglio specificato al punto 4), può in autonomia attivarsi con specifico soggetto autorizzato nel rispetto della normativa vigente. Le discariche e gli impianti di termovalorizzazione garantiscono comunque la possibilità ai produttori dei rifiuti in argomento di conferire presso i loro impianti, in deroga ai limiti quantitativi e ai EER autorizzati. Rimane vincolante l'ammissibilità all'impianto rispetto alle caratteristiche di ammissibilità chimico-fisica nonché del rispetto della classificazione di pericolosità.

27) Nelle more della situazione emergenziale determinata dagli eventi alluvionali e per semplificare la logistica di smaltimento, laddove, a causa dell'evento stesso, sia stata compromessa la funzionalità degli impianti di trattamento dei rifiuti codice EER 20.03.01 e la compromissione sia tale da indirizzare tali rifiuti al trattamento in altri impianti analoghi, è consentito lo smaltimento dei flussi trattati nella discarica situata nello stesso sito dell'impianto di trattamento, se presente, anche in deroga alle autorizzazioni vigenti. Tale flusso rimane soggetto agli accordi tra le autorità di ambito e nel rispetto della loro programmazione.

28) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi in ragione dell'esigenza della celere gestione dei rifiuti.

29) nelle more dell'accoglimento della richiesta di deroga della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, articolo 3, commi dal 24 al 40, al fine di contenere i costi di gestione dei rifiuti alluvionati e non gravare sulla tariffa dovuta dai cittadini, l'ecotassa (il tributo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti solidi in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia) è dovuta nella misura minima individuata al comma 29, dell'articolo 3, della l. 549/1995, in deroga alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60.

30) in caso di accoglimento della deroga di cui al punto 29), con riferimento ai rifiuti alluvionati di

cui alla presente ordinanza, non troverà applicazione il tributo per lo smaltimento dei rifiuti in impianti di discarica o di incenerimento senza recupero di energia di cui all'articolo 3, commi dal 24 al 40, della l. 549/1995.

31) Le attività dei soggetti attuatori individuati dalla presente ordinanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 1037/2023, rientrano nel piano degli interventi urgenti ai sensi del successivo comma 3 e pertanto in relazione alle risorse finanziarie si attuano le disposizioni di cui al comma 8.

32) Arpat e le Ausl territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

33) la presente ordinanza revoca l'ordinanza commissariale n. 87 del 6/11/2023 e disapplica l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 3/11/2023

34) la presente ordinanza ha efficacia per il periodo strettamente necessario alla gestione emergenziale e comunque non superiore a tre mesi,

35) la presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'articolo 191 d.lgs. 152/06, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro della Salute, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, alle Prefetture;

36) la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province e alla Sezione regionale dell'Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Toscana.

37) la presente ordinanza è comunicata altresì al Dipartimento della Protezione Civile e viene pubblicata, ai sensi dell'articolo 42 d.lgs. 33/2013, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";

38) la presente ordinanza si revoca l'ordinanza commissariale n. 87 del 6/11/2023 e si disapplica l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 3/11/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Direttore f.f.
Andrea Rafanelli